



IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Pelliccia Clara

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Giuseppe Micale, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

ha assunto la seguente

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 555 DEL 11/04/2024**

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE (EXTRA RETE FORMATIVA) PER UN MEDICO ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO.



OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE (EXTRA RETE FORMATIVA) PER UN MEDICO ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni:

n. 182 del 07.03.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";

n. 76 del 08.02.2024 "Assegnazione dei budget per l'anno 2024 a seguito dell'adozione del BPE 2024 - aggiornamento";

richiamato altresì l'atto di delega prot. n. 0000316 del 02.01.2024 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore della Struttura che adotta la presente determinazione;

premesso che le Università si avvalgono delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale per lo svolgimento delle attività formative, sia teoriche che pratiche da parte dei medici in formazione specialistica, ai fini di completare la loro esperienza professionale;

precisato che l'art. 27 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 "*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*", consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

richiamati:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421*", e in particolare l'articolo 6 del medesimo "*Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università*", che prevede la possibilità di convenzionamento tra Università e Regioni connesso alla formazione degli specializzandi;
- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera;



- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 “Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria”;
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 “Standard, requisiti ed indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria”, che introduce gli standard e i requisiti per ogni tipologia di Scuola nonché gli indicatori di attività formativa e assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell’attivazione della Scuola. Tale Decreto ha previsto che, con riferimento all’attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

considerato che il punto 1.2 dell’allegato 1 del sopra citato D.I. 402/2017 prevede nello specifico che:

- le Scuole di specializzazione possano ampliare la rete formativa mediante stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l’attività richiesta per la formazione di specializzandi;
- con riferimento all’attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme;
- tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- i medici specializzandi possano effettuare un periodo di formazione in strutture non appartenenti alla rete formativa sia in Italia che all’estero, per un periodo non superiore a 18 mesi, nell’arco della carriera di specializzazione;

vista e richiamata l’e-mail del 21.2.2024, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 14652, con la quale l’Università degli Studi di Pavia formalizzava all’ASST dei Sette Laghi la richiesta di accogliere la Dott.ssa Marzia Dal Molin, iscritta al III anno della Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, per la frequenza di un periodo di formazione extra rete formativa, presso la S.C. Endocrinologia diretta dalla Prof.ssa Maria Laura Tanda, allegando il testo della convenzione per nostra condivisione;

richiamata l’e-mail del 13.3.2024 con la quale la Prof.ssa Maria Laura Tanda, Direttore della S.C. Endocrinologia esprime parere favorevole alla stipula della convenzione in oggetto e contestualmente conferma che non sussistono le condizioni di saturazione del potenziale formativo della Scuola di Specializzazione oggetto della richiesta;



dato atto che la S.C. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri, in data 14.3.2024, ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione proposta;

rilevato che lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale di medici in formazione specialistica, permette di verificare gli apprendimenti e le capacità da parte degli studenti;

considerato che è interesse di questa Azienda promuovere e favorire la collaborazione didattica nelle materie proprie dell'attività istituzionale, anche in qualità di ente ospitante, al fine di completare la formazione accademico-professionale degli iscritti alle Scuole di specializzazione;

dato atto che lo svolgimento dell'attività formativa specialistica non darà seguito a nessun rapporto lavorativo;

esaminata la convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante (extra rete formativa), definita sulla base di successive intese tra i competenti uffici, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (allegato n. 1);

ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra indicate, di approvare la stipula della convenzione di che trattasi, mediante la quale l'ASST dei Sette Laghi si impegna, in qualità di Ente ospitante, ad accogliere presso la S.C. Endocrinologia il medico in formazione specialistica Dott.ssa Marzia Dal Molin, con decorrenza dal 15.5.2024. sino al 15.9.2024;

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare la stipula della convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante (extra rete formativa) tra l'ASST dei Sette Laghi e l'Università degli Studi di Pavia, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (allegato n. 1), mediante la quale l'ASST dei Sette Laghi si impegna, in qualità di Ente ospitante, ad accogliere presso la S.C. Endocrinologia il medico in formazione specialistica Dott.ssa Marzia Dal Molin;
2. di prendere e dare atto che la suddetta convenzione decorre dall'15.5.2024 sino al 15.9.2024;
3. di dare atto che lo svolgimento dell'attività formativa specialistica non darà seguito a nessun rapporto lavorativo;
4. di comunicare all'Università degli Studi di Pavia che il medico in formazione specialistica dovrà assumere diretti contatti con la S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane prima dell'avvio della frequenza presso la S.C. Endocrinologia e ciò al fine di garantire l'espletamento di tutte le procedure di accoglienza e di ingresso del medico in formazione specialistica nell'ambito dell'Azienda;



5. di evidenziare che il Direttore della S.C. Endocrinologia deve curare, per quanto di competenza gli adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., in conformità al Regolamento aziendale approvato con deliberazione dell'ASST dei Sette Laghi n. 315 del 24.5.2023 avente ad oggetto: "Regolamento interno per l'individuazione dei soggetti delegati dal datore di lavoro, quali dirigenti e preposti, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nonché dei principali obblighi ad essi attribuiti in materia di igiene e sicurezza del lavoro: parziale modifica";
6. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutte le Strutture Aziendali interessate e, in particolare, alla S.C. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri e alla S.C. Endocrinologia, dando mandato alle medesime di provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza e alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane per gli adempimenti connessi alla copertura assicurativa Inail ed alla cura delle procedure di accoglienza e inserimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA	
	PROFESSIONALIZZANTE (EXTRA RETE FORMATIVA) DELLA DOTT.SSA	
	MARZIA DAL MOLIN PRESSO L'ASST DEI SETTE LAGHI PER LA SCUOLA	
	DI SPECIALIZZAZIONE IN ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL	
	METABOLISMO.	
	TRA	
	L'Università degli Studi di Pavia, con sede legale a Pavia, Strada Nuova n. 65, codice	
	fiscale n. 80007270186, rappresentata dal Direttore della Scuola di Specializzazione in	
	Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Prof. Mario Rotondi, d'ora in poi	
	denominata Università;	
	E	
	L'ASST dei Sette Laghi di Varese, Viale Borri n. 57, P. Iva n. 03510050127, di	
	seguito denominata "Ente ospitante", rappresentata per la firma del presente atto dal	
	Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, Dott.ssa Clara Pelliccia, a ciò delegata dal	
	Direttore Generale, Dott. Giuseppe Micale, con nota prot. n. 0000316 del 2.1.2024;	
	PREMESSE	
	- Visto l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 che prevede la possibilità, per le	
	Università, di stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di	
	attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche	
	integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione	
	accademica e professionale;	
	- Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/2016/CEE in	
	materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,	
	certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che	
	modificano la direttiva 93/16/CEE" e s.m.i.;	
	— /	

	- Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche “Riordino della	
	disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, e in	
	particolare l’art. 6 “Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università”;	
	- Visto il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente per oggetto il riordino delle Scuole di	
	Specializzazione di area sanitaria;	
	- Visto il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all’accreditamento delle scuole di	
	specializzazione di area sanitaria che prevede, espressamente, la stipula di un’apposita	
	convenzione tra Università ed Enti ospitanti per lo svolgimento di periodi di fuori rete	
	formativa;	
	- Atteso che tale Decreto ha previsto che, con riferimento all’attività formativa	
	professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non	
	incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione	
	specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti	
	formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme; tali strutture devono essere	
	necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario	
	Nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una	
	Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà	
	di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata	
	saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto,	
	prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in	
	formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura.	
	E’ PREMESSO INOLTRE CHE:	
	l’ASST dei Sette Laghi costituisce struttura delle rete formativa della Scuola di	
	Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo dell’Università degli	
	Studi dell’Insubria e possiede ulteriore capacità recettiva (in termini di posti letto,	
	-	
	2	

prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero di medici in
formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura.

- il Direttore della Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e malattie del
metabolismo ha valutato l'istanza presentata dalla Dott.ssa Dal Molin Marzia ed ha
autorizzato, con propria disposizione d'urgenza, lo svolgimento del periodo di stage
formativo presso tale Azienda sulla base degli obiettivi formativi come meglio precisati
al successivo art. 5.

TANTO PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

L'Ente ospitante si impegna ad accogliere presso la S.C. Endocrinologia, dell'ASST dei
Sette Laghi di Varese, il medico specialista in formazione, Dott.ssa Marzia Dal Molin,
nata a <i>omissis</i> , C.F. <i>omissis</i> , iscritta al III anno della Scuola di Specializzazione in
Endocrinologia e Malattie del Metabolismo dell'Università deli Studi di Pavia, per lo
svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa.

Art. 3 – Strutture

L'Ente ospitante per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione
mette a disposizione le strutture, i servizi logistici e il personale facente capo alla propria
S.C. Endocrinologia Il medico in formazione specialistica frequenterà la predetta
struttura negli orari concordati con il Direttore della struttura e comunque nel rispetto
dell'articolo 40 del D.Lgs. n. 368/1999, affinché sia garantita la coerenza delle attività
assistenziali svolte presso la struttura con gli obiettivi didattici formativi della Scuola.

Art. 4 - Piano formativo

	Nel rispetto dell’alternanza tra l’attività pratica e quella teorica prevista dall’Università,	
	in sede di programmazione, il medico specialista in formazione svolgerà le attività	
	preventivamente concordate tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e il Direttore	
	della Struttura Complessa di destinazione, mediante la stesura di un piano di formazione	
	personalizzato.	
	La partecipazione alle attività svolte presso la struttura sanitaria sarà finalizzata alla	
	formazione prevista dal regolamento e dai piani didattici della Scuola di	
	Specializzazione, la frequenza non costituirà in alcun modo rapporto di lavoro né con	
	l’Università né con l’Ente ospitante.	
	Il piano formativo dello specializzando prevede i seguenti obiettivi del periodo di	
	tirocinio extra-rete formativa: approfondimento in ambito diagnostico e terapeutico	
	dell’Oftalmopatia Basedowiana, in particolare approcci terapeutici non chirurgici.	
	Art. 5 – Tutor	
	Accertamento frequenza e monitoraggio dell’attività di stage	
	Lo svolgimento dell’attività integrativa è seguito e verificato per l’Università degli Studi	
	di Pavia dalla Dott.ssa Flavia Magri, Tutor universitario designato dal Consiglio della	
	Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.	
	L’attività didattica integrativa si svolgerà sotto la guida della Prof.ssa Maria Laura	
	Tanda, individuato come Tutore dall’Ente ospitante. L’accertamento della regolare	
	partecipazione del medico specialista in formazione alle attività formative sarà affidata al	
	Tutore, il quale provvederà a comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione	
	l’avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.	
	Il Tutor dell’Ente Ospitante avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al	
	medico specialista in formazione, nell’apposito libretto personale di formazione, le	
	attività e gli interventi dallo stesso effettuati, avrà cura altresì di rendicontare le	
	–	
	4	

presenze/assenze del medico e trasmettere il relativo tabulato all'Università.

A fine tirocinio sarà predisposto un resoconto sintetico delle attività svolte dal medico specialista in formazione, in particolare rispetto alle attività formative.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico specialista in formazione, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per verificare periodicamente tale attività.

Art. 6 – Coperture Assicurative

L'Ente ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specialista in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
--

La responsabilità civile per colpa grave resta a carico dello specializzando.

Art. 7 – Adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico specialista che
svolge attività di formazione presso le strutture dell'Ente ospitante è equiparato ai
lavoratori ai soli fini dell'adozione della misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo
l'Ente ospitante garantisce le misure generali e specifiche (ivi compresa l'attività info-
formativa ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni) per la
protezione della salute del medico specialista in formazione nonché gli ulteriori
adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela
della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e
spazi dell'Ente ospitante stesso. Il medico in formazione specialistica è tenuto
all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza
nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti dell'Ente ospitante, che
provvederà a garantirne la conoscenza.

In tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del D.Lgs. n. 101/2020, l'Ente ospitante provvederà, all'informazione e alla formazione specifica del destinatario della presente convenzione prevista dall'art. 111 del D.Lgs. n. 101/2020, a fornire i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale indicati dall'Esperto di Radioprotezione dell'Università degli Studi di Pavia Nel caso in cui lo specializzando sia classificato "Esposto", l'Ente ospitante provvederà inoltre, per il tramite dei suoi Esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza non superiore a sei mesi le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

L'Esperto di Radioprotezione dell'Università degli Studi di Pavia dovrà coordinarsi, per
la radioprotezione dello specializzando, con l'Esperto di Radioprotezione dell'Ente
ospitante. Riferimenti: e-mail: fisica.sanitaria@asst-settelaghi.it , telefono della segreteria
Fisica Sanitaria: 0332278279.

Art. 8 – Trattamento dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari alla stipula ed esecuzione della presente Convenzione nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche “GDPR”) e della normativa nazionale vigente.
--

Nello svolgimento della Convenzione, stante la coincidenza delle finalità del trattamento,
le Parti agiscono in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche “GDPR”) e della normativa nazionale
vigente.

Art. 9 – Anticorruzione e Codice di comportamento

L'Università di Pavia:

- ha adottato il proprio Codice Etico, in applicazione dell'art. 4 della L. 240/2010,

	Art. 11 – Doveri del medico in formazione	
	Durante lo svolgimento dell’attività integrativa il medico specialista in formazione è	
	tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione. Ai sensi dell’art. 40	
	del D.Lgs n. 368/1999, l’impegno richiesto per la formazione specialistica, svolta dal	
	medico in formazione specialistica, nell’ambito della struttura convenzionata, è pari a	
	quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno; esso	
	partecipa sotto la guida del Tutore dell’Ente ospitante, alla totalità delle attività mediche	
	della S.C. Endocrinologia per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di	
	esecuzione di interventi, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal Tutore.	
	Il medico specialista in formazione deve rispettare le norme in materia di igiene,	
	sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.	
	Durante l’attività di formazione presso l’Azienda il medico in formazione specialistica è	
	tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di	
	specializzazione di appartenenza.	
	Nell’ambito dell’Ente ospitante il medico specialista in formazione è tenuto	
	all’osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari vigenti.	
	Art. 12 – Durata	
	La presente convenzione decorre dal 15.5.2024 sino al 15.9.2024 e, nel caso in cui la	
	sottoscrizione della stessa avvenga in data successiva al periodo indicato, decorrerà dalla	
	data della sua sottoscrizione.	
	Non è ammesso il tacito rinnovo. E’ prevista facoltà di proroga alle medesime	
	condizioni, previo accordo tra le parti da formalizzare mediante scambio di	
	corrispondenza. L’eventuale richiesta di proroga dovrà essere presentata per iscritto,	
	almeno 30 giorni prima della scadenza, alla S.C. Affari Generali e Legali, al seguente	
	indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.asst-settelaghi.it.	
	–	
	9	

Lo specializzando non può svolgere attività di tirocinio in strutture extra rete formativa per più di diciotto mesi complessivi nell’arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 13 – Recesso

Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto, con congruo preavviso di 1 mese da inoltrare mediante - lettera raccomandata con avviso di ricevimento - oppure anche mediante PEC.
--

L'Università ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora la struttura posta a disposizione non dovesse essere più rispondente, alle esigenze formative del medico di formazione specialistica.

Art. 14 – Imposte

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Pavia ex art.
15 del D.P.R. n. 642/1972 - autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per
autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, ufficio locale di Pavia, n. 1 del 22.11.2001.

Art. 15 – Controversie

Per qualsiasi vertenza dovesse sorgere dall'interpretazione, esecuzione della presente
convenzione, le Parti convengono di eleggere quale Foro competente il Foro competente
per legge.

Art. 16 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Art. 17 – Sottoscrizione

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale
ai sensi dell'art 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" e secondo le modalità previste dall'art. 24, commi 1 e 2, del D.Lgs 7
marzo 2005, n. 82 e s.m.i. "Codice dell'amministrazione digitale".

Per l'Università degli Studi di Pavia

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO

Prof. Mario Rotondi

per l'ASST dei Sette Laghi

per delega di firma del Direttore Generale

IL DIRETTORE

S.C. Affari Generali e Legali

Dott.ssa Clara Pelliccia

La presente convenzione consta di n. 11 pagine e di n. 17 articoli.



Determinazione Dirigenziale n. **555** del **11/04/2024**

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE (EXTRA RETE FORMATIVA) PER UN MEDICO ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 11/04/2024 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI POLO UNIVERSITARIO Viale Borri 57 21100 Varese Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440
--	---

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Fre' Fulvio - Responsabile del procedimento S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Pelliccia Clara - Direttore S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Conti Rosangela - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Aletti Donatella